

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr. Luigi Pentangelo****Decreto n. 52/2020**  
**Prot. N.**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
  - Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
  - Al Sig. Direttore del Settore Amministrativo
- Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie Civili e Penali
  - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
- Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
  - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

**OGGETTO: Ulteriori disposizioni per fronteggiare la risalita della curva epidemiologica dei nuovi contagi quotidiani da COVID-19 - Modalità organizzative d'udienza adottabili dai giudici del dibattimento penale per evitare assembramenti nelle aule di udienza.**

Tenuto conto di quanto, in una riunione del 9 settembre, ha evidenziato la locale Camera penale circa il fatto che oggi, nelle condizioni date per un verso dall'accentuarsi emergenza epidemiologica e per altro verso dal sovraffollamento del Palazzo di giustizia in concomitanza con le celebrazioni dei processi del dibattimento penale, non appare la soluzione migliore quella di valutare solo ad udienza aperta, anziché prima dell'udienza, quali possano essere i processi da rinviare per evitare assembramenti nelle aule di udienza;

Tenuto conto che, nella stessa occasione, anche il Procuratore della Repubblica ha manifestato le stesse preoccupazioni a cautela del bene della salute di tutti coloro che per servizio praticano l'ufficio giudiziario;

Tenuto conto che analogo avviso è stato espresso dal Pres. della sezione penale, che poi ha anche presentato una proposta volta a prevenire il rischio di assembramenti nelle aule d'udienza dibattimentale;

Tenuto conto che parimenti conforme è stato l'avviso del Pres. del locale COA;

Considerato che la curva epidemiologica dei nuovi contagi quotidiani è risalita nelle ultime settimane nel territorio nazionale e nel territorio del circondario del tribunale, dimostrando che il virus ha ripreso a circolare in modo, non letale, ma comunque diffuso;

Rilevato che l'aggravamento della situazione epidemiologica deve con appropriatezza essere valutata ancora più preoccupante quando riferita specificatamente al contesto dei ristretti luoghi di lavoro (ingresso, spazi comuni, corridoi, scale, piani, aule) dei quattro uffici giudiziari (Tribunale, Procura, Giudice di Pace, UNEP) che afferiscono nel palazzo di giustizia di Lagonegro, luoghi tutti esposti facilmente nelle giornate d'udienza ad un tale superaffollamento di persone che diventa arduo rispettare e far rispettare continuamente quel distanziamento interpersonale che sta alla base della piramide delle misure precauzionali di igiene sanitaria;

Rilevato che il contesto riferito a Tribunale e Giudice di Pace è ancor più critico per effetto del depotenziamento di operatività dell'ufficio derivante dalla mancata copertura del posto di Dirigente Amministrativo da quasi due anni e dalla vistosa quota di scopertura (36%) dei posti d'organico del personale amministrativo, scopertura che raggiunge il limite estremo (80%) nell'ufficio del GdP di Lagonegro, dove peraltro vengono applicate unità di personale del tribunale, con ulteriore riduzione della forza operativa del tribunale;

Considerato che ad oggi continua ad essere diritto vigente la normativa emergenziale, nazionale e regionale, in materia di misure prescrittive volte a tutelare la salute e a prevenire il rischio di contagio da COVID-19, con particolare riguardo all'obbligo di indossare correttamente le mascherine negli ambienti chiusi e all'obbligo di mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, e al correlato divieto di assembramenti in quanto vettori di diffusione del virus;

Considerato che continua altrettanto ad essere permanente la generale necessità di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio e a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;

Considerato che la descritta situazione dell'ufficio pone problematiche non suscettibili di trovare una soluzione completa a tutte le esigenze contrapposte, dal distanziamento interpersonale all'ordinaria trattazione dell'attività giudiziaria, e che, pertanto, la scelta obbligata è quella improntata a criteri prudenziali che tengano conto della gerarchia dei valori in considerazione;

Considerato necessario, di conseguenza, assicurare che nell'ufficio le attività si svolgano in condizioni tali da rendere sostenibile l'osservanza delle suddette precauzioni e prescrizioni di igiene sanitaria contro il rischio di contagio da COVID-19, al fine di preservare il bene primario della salute di tutte le persone che accedono nel Palazzo di Giustizia;

Visti i decreti precedentemente emessi da questa Presidenza in materia di misure di prevenzione sanitaria da adottare per lo svolgimento delle udienze;

Visto, in particolare, il decreto n. 40/2020 nella parte in cui si disponeva che *<<La doverosa ripresa delle attività giudiziarie secondo il regime ordinario, in tale stato, deve avvenire con la dovuta cautela e secondo imprescindibili standard di sicurezza (cfr. la circolare del 12.6.2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, contenente indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività giudiziarie nei mesi di giugno e luglio), al fine di evitare assembramenti durante la celebrazione dei giudizi, nelle aule di udienza così come negli spazi ad esse esterni, soprattutto a seguito di un nuovo focolaio registrato nei giorni addietro nella Regione Campania, sebbene non nell'ambito di aree comprese nel circondario del Tribunale di Lagonegro. Soprattutto nelle udienze contrassegnate da un numero elevato di processi fissati sul ruolo (il problema riguarda segnatamente le udienze penali dei G.M. e dei G.O.P., ma può attingere eventualmente anche le udienze dibattimentali collegiali ovvero le udienze preliminari, così come quelle civili, ove si svolgano secondo la forma consueta della trattazione in presenza delle parti e dei difensori), la tendenziale trattazione di tutti i procedimenti, voluta dal legislatore e sancita con le citate ultime linee guida, può e deve aver luogo compatibilmente con l'esigenza primaria di tutela della salute delle persone presenti a qualsiasi titolo e di prevenzione di ogni rischio di pregiudizio per le stesse. Resta imprescindibile che si continui a garantire il distanziamento e ad evitare assembramenti, con la conseguente necessità per l'organo giudicante - del settore penale, ma anche del settore civile, per quanto riguarda i giudizi civili in cui i difensori*

*e le parti compaiano di persona, ad es. perché devono esser sentite le parti o escussi testi) - di operare una selezione tra:*

- i processi da celebrare, quali ad esempio, nel settore penale, quelli definibili con riti alternativi, con imputati sottoposti a misure cautelari personali, pendenti nella fase della discussione ovvero prossimi alla prescrizione o con parti civili costituite, ovvero, nel settore civile, quelli che secondo il programma di gestione delle attività ex art. 37 l.11/2011 per l'anno 2020 sono stati indicati come procedimenti a trattazione prioritaria;*
- i processi da rinviare, con provvedimento reso preferibilmente nella prima fascia oraria, onde permettere un immediato deflusso degli interessati e la regolare conduzione dell'udienza in condizioni di sicurezza.*

*Detta selezione si rende necessaria quando, secondo la valutazione che il Giudice o il Presidente del Collegio farà all'inizio dell'udienza o anche eventualmente nel suo prosieguo, non appaia possibile evitare sovraffollamenti nell'aula di udienza e negli attigui spazi di attesa e, dunque, quando non appaia possibile assicurare la celebrazione di tutti i giudizi in condizioni di sicurezza.*

*È necessario che gli organi giudicanti chiamino, di volta in volta, i singoli giudizi nel rispetto delle fasce orarie che avranno già programmato e pubblicato (secondo quanto già stabilito da questa Presidenza con le linee guida di cui ai decreti n. 27/2020 del 6.5.2020 e n. 33/2020 dell'1.6.2020), e li trattino avendo cura di far osservare il rispetto di tutte le misure di prevenzione necessarie, quali soprattutto il distanziamento minimo tra le persone presenti di almeno un metro lineare, l'uso corretto e continuo delle mascherine da parte di tutti i presenti indistintamente, il ricambio di aria, e disponendo se del caso, quanto alle udienze penali e al precipuo fine di evitare la formazione di assembramenti, che uno o più processi siano trattati a porte chiuse.>>;*

Considerato che in questo contesto si rende indispensabile fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica aggiornando le misure organizzative di prevenzione, nel senso di prevedere che il programma dei processi da trattare e da rinviare, articolato su fasce orarie, sia adottato e comunicato alle parti prima dell'udienza, dal momento che ciò contribuisce a ridurre il volume di persone che accedono all'ufficio giudiziario e costituisce presidio necessario di sicurezza;



Visto che già col decreto n. 40/2020 si era previsto che <<Il presente decreto è immediatamente efficace. Le determinazioni in esso contenute potranno essere rivalutate e modificate sulla base della verifica, nei giorni a venire, della loro attuazione ed osservanza e dell'andamento della situazione epidemiologica a livello nazionale e locale. Ciò con particolare riferimento al settore del dibattimento penale per il quale al Presidente di sezione è stato demandato di proporre ulteriori determinazioni attuative.>>;

Considerato opportuno fissare al 31 ottobre 2020 la data di scadenza del presente decreto, in corrispondenza alla medesima data fissata, per alcune proroghe in materia di giustizia (artt. 219-221), dal decreto-legge cd. "rilancio", come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020; fermo restando la possibilità di anticipi o di proroghe per effetto del mutamento della situazione epidemiologica in atto ovvero di nuove differenti disposizioni legislative.

## **PQM**

### **1. Disposizioni per l'accesso e la sosta delle persone nel Palazzo di Giustizia in funzione di prevenzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19**

Chiunque acceda e si trattenga nel Palazzo di Giustizia, dai dipendenti agli utenti, professionali e non, ha:

- l'obbligo di ingresso con l'impiego di adeguati presidi di protezione individuale, quali segnatamente l'uso di mascherine idonee e correttamente indossate durante l'intera permanenza all'interno del Palazzo di Giustizia, nei locali di lavoro così come nelle aree comuni;
- l'obbligo di sottoporsi al controllo di eventuali stati febbrili operato all'ingresso dagli addetti alla vigilanza e il divieto di accesso per chi abbia uno stato febbrile superiore a 37,5 gradi ovvero per chi risulti proveniente da zone cd. focolaio o sia gravato da ordine di quarantena da parte delle locali autorità sanitarie;
- l'obbligo di provvedere ad una accurata e continua pulizia delle mani, servendosi anche del gel disinfettante dei dispenser collocati in ciascun piano;
- l'obbligo di mantenere in tutti i locali la distanza interpersonale di almeno un metro lineare;

- l'obbligo per le parti private e per i difensori di accedere nel Tribunale nei minuti antecedenti all'orario programmato dal singolo Giudice, del settore civile o penale, per la chiamata e la celebrazione del processo al quale siano interessati e il tendenziale divieto di stazionare con inutile anticipo nelle aree di attesa esterne alle aule, nonché l'obbligo di allontanarsi sollecitamente dal Tribunale una volta terminata l'udienza o compiute le dovute incombenze;
- il divieto di utilizzare l'ascensore del Palazzo ove non strettamente necessario e comunque in più di due persone per volta.
- il divieto di modificare lo schema di collocazione distanziata delle sedie nelle aule d'udienza.

## **2. Modalità organizzative d'udienza adottabili dai giudici del dibattimento penale**

Ciascun giudice, nell'ambito dei poteri di organizzazione delle udienze, con il coordinamento del Pres. di sezione, organizzerà il programma dell'udienza secondo i criteri di cui qui a seguire.

Le udienze saranno suddivise in tre fasce orarie di due ore ciascuna: la prima – dalle ore 9.00 alle 11.00 – è dedicata alla fase dei rinvii e alla fase preistruttoria, la seconda – dalle ore 11.00 alle 13.00 – all'istruzione dibattimentale, e la terza – dalle 13.00 alle 15.00, alla discussione dei processi da definire.

Nell'ambito di tali fasce l'ordine di trattazione sarà ulteriormente specificato e definito, a discrezione del giudicante, con riferimento a ciascun singolo processo.

Riguardo al numero dei processi da trattare in una udienza, si ritiene congruo prevedere un limite massimo di venti processi, che, a discrezione del magistrato in funzione del fatto che i processi fissati per l'udienza fanno prevedere un sovraccarico di attività da svolgere tale da rendere insostenibile l'osservanza delle misure precauzionali di igiene sanitaria, potranno essere ulteriormente ridotti in relazione alla concreta composizione dei processi già fissati, della loro fase, della loro complessità (anche con riferimento al numero delle parti) e della loro urgenza.

La concreta organizzazione dell'udienza sarà fissata dal giudice in un programma che sarà trasmesso almeno tre giorni prima dell'udienza

all'Ordine forense ed alla Procura della Repubblica, con la specifica indicazione dei processi inseriti nelle fasce orarie descritte e di quelli invece da rinviare.

Nella scelta dei processi da trattare sarà data priorità:

- ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale o di sicurezza;
- a quelli prossimi al maturare della prescrizione;
- ai processi iscritti sul registro generale del tribunale da più di tre anni;
- a quelli con parti civili costituite;
- a quelli valutati dal giudice, anche su istanza di un difensore o del Procuratore della Repubblica, di particolare urgenza o rilevanza.

Per i processi da rinviare il difensore potrà – anche in deroga alla priorità derivante dalla natura del processo salvo quelli con imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza – chiedere il rinvio del processo almeno sette giorni prima dell'udienza, con conseguente sospensione del termine di prescrizione.

I rinvii dei processi indicati nel programma d'udienza saranno disposti:

- all'inizio della prima fascia d'orario dell'udienza;
- in presenza di un difensore di ufficio designato dal COA e dalla Camera Penale (salvo per i processi con difensori di altro Foro) che assumerà la funzione di difensore ai sensi dell'art. 97, c. 4, c.p.p.

Nel determinare l'udienza di rinvio si terrà conto – almeno sino a quando permarrà l'esigenza di evitare assembramenti – dei criteri sopra indicati, limitando il numero dei processi e specificando l'ora di trattazione.

Il Presidente di sezione svolgerà l'attività di coordinamento tra i giudici, curerà l'effettività delle misure e darà le ulteriori disposizioni operative e di dettaglio che si rendessero necessarie.

### **3. Il presente decreto ha efficacia sino al 31 ottobre 2020.**

Ci si riserva, sin da ora, la possibilità di anticipi o di proroghe per effetto del mutamento della situazione epidemiologica in atto ovvero di nuove differenti disposizioni legislative in materia.

#### **MANDA**

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato sul sito web del tribunale.

#### **SI INVITA**

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

Addì, 14 settembre 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
*(Luigi Pentangelo)*



Firmato  
digitalmente  
da  
PENTANGELO  
LUIGI  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA/8018  
4430587